



CITTÀ
DI ANDRIA

CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
09 APR. 2016
ARRIVO Prot. n. 0023260 del 09.04.2016

Num. Ord. Del Giorno

Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

Imposta Municipale Propria – Aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2016.

Fogli aggiunti n. _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luigi PANUNZIO

Il Responsabile Settore

Visto: per presa visione l'Assessore

SETTORE AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposta viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permaente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

2. Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 21/4/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. n.147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte, a decorrere dal 2016, in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

1) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10, legge n. 208/2015).

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2) Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (art. 1 comma 13, legge n. 208/2015).

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Il Compilatore

Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

3) Rideterminazione a 135 del moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

4) Estensione esenzione IMU su immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa e imposta sugli immobili situati all'estero (art. 1, commi 15-16, legge n. 208/2015).

All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica». Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

5) Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53, legge n. 208/2015).

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%).

6) Determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E (art. 1, commi 21-22-23-24, legge n. 208/2015).

A far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E (immobili a destinazione speciale e particolare) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati");

VISTI:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”.....(omissis)..... “La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”*

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO il comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con il quale viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

PRESO ATTO che per quanto esposto nella proposta di deliberazione delle aliquote TASI, ai sensi del comma 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 1° periodo, *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”*

RICHIAMATI

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che ha sancito *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015, che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al

Il Compilatore

Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella G.U. - Serie Generale n. 55 del 07.03.2016, con il quale viene disposto l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni IMU deliberate per l'anno 2015 in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, conservando le stesse piena efficacia non essendo state attinte da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa;

DATO ATTO, altresì, che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267_e ss.mm.ii.;
- il D. L. 06.12.2011 n. 201, conv. con modifiche dalla Legge n. 214/2011;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- la D.C.C. n. 31 del 31.08.2015 avente ad oggetto "*Imposta Municipale propria – Aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015*";

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del _____;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti _____ espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 31 del 31.08.2015;

Il Compilatore

5
Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

3. e, per l'effetto, di **stabilire** le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2016 nelle seguenti misure:

Aliquote:

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (comma 2, art. 13 - D.L. n. 201/2011 s.m.i.): **4 per mille.**

dando atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito e ss.mm.ii., l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, e ss.mm.ii., precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- Aliquota altri immobili (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011 convertito e ss.mm.ii.): **8,6 per mille;**

- **sono esenti** gli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 ed, in particolare, sono esenti tutti i terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali ricadenti nel territorio del Comune di Andria;

- relativamente ai **valori di riferimento per le aree edificabili** per l'anno 2016 si rimanda ai valori di cui all'allegato n.1;

Detrazioni:

per l'abitazione principale e relative pertinenze e per le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP - per i quali è applicabile la sola detrazione e non anche l'aliquota ridotta per abitazione principale - (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 convertito e ss.mm.ii.):

- detrazione base € 200,00, *dando atto che, ai sensi del comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 così come convertito dalla legge n. 214/2011, dal 1° gennaio 2014, non è più applicabile l'ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.*

4. di **dare atto** che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016;

5. di **disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale a cura dell'ufficio Tributi, entro il termine legislativamente previsto;

6. di **dichiarare**, a seguito di votazione separata avente il seguente esito _____, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in considerazione della necessità che le aliquote e detrazioni deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016.

=====

Il Compilatore

Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

AREE EDIFICABILI RICADENTI IN ZONA B - C - C1.2.3 del P.d.F. - D - F
 TABELLA RIASSUNTIVA del VALORE per €/mq. attualizzato al 1° gennaio 2015

N°	Settozona P.R.G.	Destinazione zona	Tipo intervento prescritto consentito	MICROZONE I.C.L. - Valori venali medi (arrotondati per eccesso a € 0,05) attualizzati al 01 gennaio 2011															
				3		4		5		6		7		8		9			
				ante ⁽¹⁾ €/mq.	dopo ⁽²⁾ €/mq.	ante ⁽¹⁾ €/mq.	dopo ⁽²⁾ €/mq.	ante ⁽¹⁾ €/mq.	dopo ⁽²⁾ €/mq.	ante ⁽¹⁾ €/mq.	dopo ⁽²⁾ €/mq.	ante ⁽¹⁾ €/mq.	dopo ⁽²⁾ €/mq.	ante ⁽¹⁾ €/mq.	dopo ⁽²⁾ €/mq.	ante ⁽¹⁾ €/mq.	dopo ⁽²⁾ €/mq.		
1	A/1	Centro Storico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	A/2	Aree sottile da valore storico - ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	A/3	Edifici ipso di valore storico - ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	B/1.2 - C/B3	di espansione eccellenza	789,93	650,76	513,48	473,89	513,48	473,89	513,48	473,89	513,48	473,89	513,48	473,89	513,48	473,89	513,48	473,89	513,48
5	B/3.4	di completamento	654,69	600,14	491,04	455,88	491,04	455,88	491,04	455,88	491,04	455,88	491,04	455,88	491,04	455,88	491,04	455,88	491,04
6	B/3.4	di completamento (area libere)	477,41	437,67	358,12	318,38	358,12	318,38	358,12	318,38	358,12	318,38	358,12	318,38	358,12	318,38	358,12	318,38	358,12
7	B/5	di completamento	-	537,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	B/5	di completamento (area libere)	-	537,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	B/3 di recupero	area idonea al riuso	-	-	238,58	212,89	238,58	212,89	238,58	212,89	238,58	212,89	238,58	212,89	238,58	212,89	238,58	212,89	238,58
10	B/1.2 - Montegrasso	di impianto eccellenza	21,00	81,05	21,00	81,05	21,00	81,05	21,00	81,05	21,00	81,05	21,00	81,05	21,00	81,05	21,00	81,05	21,00
11	C/1	residenziali	-	-	31,62	28,12	31,62	28,12	31,62	28,12	31,62	28,12	31,62	28,12	31,62	28,12	31,62	28,12	31,62
12	C/2	residenziali miste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	C/3	residenziali estivo	-	-	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12
14	C/3 - Montegrasso	residenziali estivo	14,43	25,73	11,81	19,50	11,81	19,50	11,81	19,50	11,81	19,50	11,81	19,50	11,81	19,50	11,81	19,50	11,81
15	C/1 P.d.F.	167 M.O. Monelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	C/2 P.d.F.	167 Over - S. Valisano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	C/3 P.d.F.	167 Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	D/1	area per industrie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	D/2	area per artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	D/3	area ind. piccolo agricolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	D/4	area artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	D/5	area fieri, negozi, attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	D/6 - D/8 - S.S.F/D	area per attività artigianali	30,74	38,11	33,12	43,62	33,12	43,62	33,12	43,62	33,12	43,62	33,12	43,62	33,12	43,62	33,12	43,62	33,12
24	D/6 - Montegrasso	area per attività artigianali	4,66	5,00	3,31	4,12	3,31	4,12	3,31	4,12	3,31	4,12	3,31	4,12	3,31	4,12	3,31	4,12	3,31
25	D/7	area attività artigianali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	D/8	area a vocazione turistica	4,66	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	F - C/18	Area di uso pubblico generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	F - Montegrasso	Area di uso pubblico generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	F/1	Zone pubbliche per l'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	F/2	Zone pubbliche per attrezzature sportive, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici esercizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	F/3.1	Zone pubbliche a vocazione turistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	F/3.2	Zone di uso pubblico destinato a parcheggi, facilitatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	F/4	Zone di servizio pubblico destinato a parcheggi, facilitatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	F/5	Zone per l'istruzione medio - superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	F/6	Zone per attrezzature sanitarie e ospedaliere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	F/7	Zone per attrezzature sanitarie e ospedaliere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	F/8.1	Zone per uso pubblico attrezzato e attrezzature sportive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	F/8.2	Zone per attrezzature sportive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	F/8.3	Zone civiltà	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	F/9	Zone ferroviarie e ferroviarie metropolitane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	F/10	Zone di uffici e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	F/11	Zone per autoparco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	F/12	Zone pubbliche di interesse generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda
 P.d.F. = piano di localizzazione;
 P.P. = piano particolareggiato;
 P.R. = piano di recupero;
 A.d.P. = accordo di programma;
 E = procedimento all'esproprio.

Nota
 I valori venali attribuiti in caso di colore blu nella microzona I.C.L. n. 5, rappresentano solo il valore base per determinare i valori delle microzone (prezzi) con i relativi coefficienti d'aumento e di decremento.
 Valore di assunzione base alla data di inizio della convenzione di uno strumento urbanistico attuativo.
 Valore di assunzione dalla data di inizio della convenzione di uno strumento urbanistico attuativo.
 Valore di assunzione base per le aree escluse al piano di recupero approvato.
 Il comparto D/3/1 (Zona P.R.) è stato escluso dalla valutazione, poiché trattasi di area già espropriata.

Roberto De Blasio

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

favorabile

li,

9/6/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luigi PANUNZIO

Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

favorabile

li,

9/6/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luigi PANUNZIO

Il Responsabile di Settore